



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PSP-CSR 2023-2027: approvazione bando per la presentazione delle domande di conferma, quarto anno di impegno per impegni assunti nel 2023, relativi all'intervento "SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui"
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo
Dipartimento Competente	Direzione generale Agricoltura, aree protette e natura
Soggetto Emanante	Gloria MANARATTI
Responsabile Procedimento	Federico GRILLO
Soggetto Responsabile	Gloria MANARATTI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 2 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI i regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) n. 147385 del 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

- il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- il decreto del Masaf 4 Agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento di applicazioni del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- il decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”;
- il decreto del Masaf n. 101344 del 29 febbraio 2024 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1350 del 28/12/2022 ad oggetto “Piano Strategico della PAC (PSP) 2023- 2027. Attivazione interventi SRA05-ACA5, SRA21-ACA21, SRA25-ACA25 Az. 1”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 27/04/2023 ad oggetto “Piano Strategico della PAC (PSP) 2023- 2027. Approvazione bando per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA21-ACA21 “Impegni specifici di gestione dei residui di potatura”;
- il decreto del Dirigente del Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo n. 2604 del 16/04/2024 ad oggetto “SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui”;
- il decreto del Dirigente del Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo n. 2533 del 03/04/2025 ad oggetto “SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui”;
- il Piano Strategico nazionale della PAC 2023/2027 (di seguito PSP, versione 6.1) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea in data 27 novembre 2025;
- la deliberazione di Giunta regionale n° 1166 del 01/12/2023, avente per oggetto “Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale (Sostituzione della deliberazione n. 254/2017 e ss.mm. e del prospetto allegato A) della stessa”;
- la deliberazione di Giunta regionale n° 27 del 16/01/2025 ad oggetto “Indirizzi per la razionalizzazione e la semplificazione delle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n° 597 del 13/06/2024 ad oggetto “Approvazione fattispecie di inosservanza di impegni e violazioni, con relative entità, gravità e durata, collegate agli interventi SRA 05 “Inerbimento colture arboree”, SRA21 “Impegni specifici di gestione dei residui di potatura” e SRA25.1 “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica” del PSP 2023-2027”;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del decreto n. 147385 del Masaf del 09/03/2023 “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*” e ss.mm. e ii. all'art. 7, par. 1, è fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo

dello sviluppo rurale, a valere sugli interventi elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116;

- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA, seguendo le procedure specificate nelle pertinenti istruzioni operative;

RITENUTO, quindi, opportuno:

1. autorizzare l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno assunto sul PSP 2023-2027 nel 2023 per l'intervento "SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui" per le azioni":
 - a) Azione 1: Conferimento dei residui;
 - b) Azione 2 Gestione dei residui;
2. approvare il documento denominato "*BANDO CONFERME 2026 QUARTA ANNUALITA' - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di conferma relative all'intervento SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui*", allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1), contenente oltre agli impegni e agli obblighi anche l'informativa in materia di trattamento dei dati personali;
3. stabilire che le disposizioni in merito alle sovrapposizioni d'impegni, al fine di evitare il doppio finanziamento del medesimo impegno, già stabilite con Decreto del Dirigente n. 8295 del 17/11/2025, saranno aggiornate con successivo provvedimento;
4. stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - a. per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate nelle specifiche istruzioni operative emesse da AGEA;
 - b. le domande devono essere rilasciate entro e non oltre il termine del 15 maggio 2026, salvo eventuali proroghe da parte del Masaf e/o di AGEA, che qui si intendono automaticamente recepite;
5. stabilire che i beneficiari devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*" e ss.mm.e ii.;
6. dare atto che la gestione finanziaria di tutti gli interventi del PSP, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
7. stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e dell'organismo pagatore AGEA;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati, di:

1. autorizzare l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno assunto sul PSP 2023-2027 nel 2023 per l'intervento "SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui" per le azioni":
 - c) Azione 1: Conferimento dei residui;
 - d) Azione 2 Gestione dei residui;

2. approvare il documento denominato “*BANDO CONFERME 2026 QUARTA ANNUALITA’ - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di conferma relative all’intervento SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui*”, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1), contenente oltre agli impegni e agli obblighi anche l’informativa in materia di trattamento dei dati personali;
3. stabilire che le disposizioni in merito alle sovrapposizioni d’impegni al fine di evitare il doppio finanziamento del medesimo impegno, già stabilite con Decreto del Dirigente n. 8295 del 17/11/2025 saranno aggiornate con successivo provvedimento;
4. stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - a. per la compilazione delle domande è obbligatorio l’utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate nelle specifiche istruzioni operative emesse da AGEA;
 - b. le domande devono essere rilasciate entro e non oltre il termine del 15 maggio 2026, salvo eventuali proroghe da parte del Masaf e/o di AGEA, che qui si intendono automaticamente recepite
5. stabilire che i beneficiari devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*” e ss.mm.e ii.;
6. dare atto che la gestione finanziaria di tutti gli interventi del PSP, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
7. stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e dell’organismo pagatore AGEA;
8. disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale, sul sito www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

REGIONE LIGURIA

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)

(Allegato 1)

**BANDO CONFERME 2026 QUARTA ANNUALITÀ
DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONFERMA
relative all'intervento:
SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui**

Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	
Intervento	SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui	
Struttura competente	Servizi alle imprese agricole e florovivaismo	
Scadenza presentazione domanda	15/05/2026 (salvo proroghe)	
Dotazione Finanziaria	SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui	Euro 1.035.185,31

Il presente bando regola l'applicazione dell'intervento SRA 21 ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui del PSP 2023-2027 per la Regione Liguria, relativamente alla presentazione delle domande di conferma di impegno assunto sul PSP 2023-2027 nel 2023 (bando aperto con deliberazione della Giunta regionale n. 375/2023).

Sommario

ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI	3
ART. 2 OBIETTIVI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	3
ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
ART. 5 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
ART. 6 DURATA E IMPEGNI.....	4
ART. 7 ALTRI OBBLIGHI.....	6
ART. 8 CUMULABILITA' E COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI.....	6
ART. 9 ENTITA' DEL SOSTEGNO.....	6
ART. 10 DOTAZIONE FINANZIARIA	7
ART. 11 CLAUSOLA DI REVISIONE.....	7
ART. 12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
ART. 13 CONTROLLI E SANZIONI	8
ART. 14 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	8
ART. 15 NORMA RESIDUALE.....	12

ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI

Per quanto riguarda termini e definizioni si fa riferimento a quanto riportato nel Piano Strategico della PAC per il periodo 2023/2027 (PSP), nei decreti ministeriali attuativi, nella documentazione emessa dall'Organismo Pagatore AGEA ed in particolare nell'istruzione operativa inerente la presentazione delle domande.

ART. 2 OBIETTIVI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'intervento di inerbimento continuativo delle colture arboree prevede un sostegno per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzata) a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare specifiche tecniche di gestione agronomica dei residui di potatura delle colture arboree.

Negli ultimi anni la pratica della bruciatura dei residui di potatura in campo si è affermata per fronteggiare alcune fisiopatie o alcune recrudescenze di queste (*Xylella fastidiosa*, *Phleotribo scarabaeoides*, "moria del kiwi", *Pseudomonas savastanoi*, *Liothrips olae*, *Phoma trocheiphila*).

L'intervento ha l'ambizione, *in primis*, di valorizzare un sottoprodotto agricolo quali i residui di potatura di arboreti, in un'ottica di economia circolare per la produzione di compost di qualità a scala territoriale, a supporto delle comunità locali nella gestione della F.O.R.S.U (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) sia con riferimento alla fase produttiva, grazie all'apporto di lignina che favorisce la strutturazione del cumulo del compost, sia per la ricollocazione del prodotto finale da restituire alle aree sotto impegno ad ulteriore vantaggio dell'obiettivo. In termini di beneficio, pertanto, l'intervento si può tradurre in una maggiore disponibilità di fertilizzanti organici da parte delle aziende agricole.

Un secondo aspetto dell'intervento riguarda la restituzione diretta in azienda di sostanza organica a seguito della gestione agronomica di tali residui, i quali ne rappresentano un ulteriore apporto al suolo, capace di migliorare la struttura del terreno, attraverso la capacità di infiltrazione dell'acqua e di ritenzione idrica del suolo; contenere le infestanti e agevolare lo sviluppo del sistema radicale, mantenendo e incrementando il sequestro di C nei suoli per migliorare la resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico, oltre che a vantaggio della sostanza organica del terreno, della biodiversità, nonché del giusto rapporto C/N.

Anche in tal caso, si rileva un beneficio indiretto connesso al divieto di bruciatura dei residui che consente l'abbattimento delle emissioni di CO₂ associate a questa pratica.

L'intervento si compone di **due azioni tra loro alternative**, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno:

- **Azione 1 Conferimento dei residui di potatura, ad impianti di compostaggio della F.O.R.S.U e successivo utilizzo in azienda;**
- **Azione 2 Gestione dei residui delle potature al suolo.**

L'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il miglioramento della frazione organica dei terreni migliora la capacità dei suoli a rispondere a condizioni estreme, come piogge intense o al contrario lunghi periodi di siccità. Una dotazione ottimale della SO nei suoli preserva i suoli dalla desertificazione e li predispone a resistere a forti stimoli stressori che i cambiamenti climatici portano. Inoltre concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 attraverso un miglioramento del livello di sostanza organica dei suoli

ART. 3 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari soltanto coloro che hanno presentato domanda nel 2023 ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 375/2023 e successive conferme nel 2024 e 2025 (o eventuali soggetti subentranti).

ART. 5 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

C04 Non sono ammesse le superfici arboree con età inferiore ai tre anni dall'impianto;

C05 Disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno in base a un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di comodato d'uso.

Non è prevista una superficie minima sotto impegno ma, in analogia a quanto previsto al punto 4.1.7 del PSP (Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti) e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa, **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per le domande presentate sull'intervento.**

La perdita dei criteri di ammissibilità, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati.

ART. 6 DURATA E IMPEGNI

La durata dell'impegno è di 5 anni (1° gennaio 2023-31 dicembre 2027).

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, **per un periodo di 5 anni**, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

Impegni trasversali ad entrambe le azioni

10.1 divieto di bruciare i residui di potatura

10.2 divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

Impegni specifici azione 1:

11.1 Obbligo di conferimento dei residui di potatura ad un centro di compostaggio.

11.2 Restituzione del compost prodotto ai terreni oggetto di impegno e successivo interrimento con lavorazioni superficiali (erpicazione o simili) e annotazione **sul quaderno di campagna delle operazioni di conferimento della SO.**

Impegni specifici azione 2:

12.1 divieto di lavorazione nell'interfila;

12.2 divieto diserbo dell'interfila;

12.3 obbligo di inerbimento nell'interfila anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci e mantenimento in loco dei residui legnosi di potatura, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie, trinciati con idonee attrezzature che ne consentono lo sminuzzamento in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale;

12.4 spargimento sulle superfici produttive di bioattivatori o composti organici azotati

Per favorire la decomposizione dei residui è possibile utilizzare:

- composti bioattivatori: in tal caso è necessario attenersi alle indicazioni riportate in etichetta del prodotto specifico utilizzato;
- composti organici azotati: in tal caso è necessario considerare che servono circa 1 kg di azoto per ogni quintale di residuo di potatura e che mediamente in 1 ha di arboreto (es. oliveto) si producono circa 30 quintali di residui. In ogni caso per questo scopo non deve essere superata annualmente la dose di 40 kg/ha di azoto (proveniente da fertilizzanti organici azotati)

Il beneficiario è tenuto a dimostrare l'aggiornamento del registro delle operazioni colturali, con le registrazioni inerenti alle pratiche di:

- a) lavorazioni del terreno e mezzi impiegati;
- b) apporto di sostanza organica e altri fertilizzanti
- c) gestione delle infestanti e mezzi impiegati.

Per l'impegno I1.1, si dovrà dare evidenza mediante attestazione di avvenuta consegna dei residui di potatura rilasciata dal centro di compostaggio.

Per l'impegno I2.3, si dovrà dare evidenza dell'impiego di idonea attrezzatura per trinciare i residui legnosi di potatura mediante idonea attrezzatura (presenza dell'attrezzatura nella scheda di validazione del fascicolo aziendale -sez. mezzi di produzione- nel caso di attrezzature in proprietà, oppure idonea documentazione giustificativa nel caso di noleggio o ricorso a contoterzisti/fornitori di servizi – contratto/fattura con specifica del periodo di effettuazione dei lavori in azienda).

È autorizzata la compilazione informatizzata del registro attraverso software e/o piattaforme web; le stampe prodotte da tali sistemi, per essere considerate valide, dovranno avere contenuti informativi conformi alla modulistica ufficiale cartacea (vedi registro di campagna Regione Liguria approvato con decreto 1778 del 13 aprile 2017). La registrazione andrà effettuata entro 30 gg dalla data di esecuzione dell'operazione colturale. Il registro dovrà essere esibito in occasione delle verifiche in loco in quanto solo in azienda sarà possibile verificare lo stato di adempimento degli impegni, l'eventuale esecuzione delle operazioni colturali e la loro collocazione in un determinato intervallo temporale.

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. Non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

- In caso di decadenza si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:

- a) Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore
- b) Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde alla parte trasferita per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

In caso di cessione totale o parziale di azienda ed eventuale subentro, il cambio di titolarità dovrà essere comunicato tempestivamente alla Regione.

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno, al beneficiario è consentito un aumento massimo del 15% rispetto alla superficie di cui alla domanda di sostegno nell'arco di tutto il periodo d'impegno. Ampliamenti maggiori sono consentiti solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno.

ART. 7 ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario è soggetto anche ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

ART. 8 CUMULABILITA' E COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

Al fine di migliorare le performance dell'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali, cumulandoli sulla medesima superficie. Il decreto del Dirigente n. 8295 del 17 novembre 2025 "Aggiornamento del decreto del Dirigente n.8832 del 30/12/2024 in merito alle modalità per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo sulla base degli impegni di gestione attivati nel 2025 in Regione Liguria" individua per l'anno 2025 le relazioni di cumulabilità tra interventi e misure attivate ed i casi di doppio pagamento e quantifica le riduzioni degli importi dei premi da erogare tra la SRA 21, Eco-schemi, altre SRA e misure del PSR 2014-2022 che potranno essere ulteriormente aggiornate per l'annualità 2026.

ART. 9 ENTITA' DEL SOSTEGNO

SRA21-ACA21 - Azione 21.1	SRA21-ACA21 - Azione 21.2
----------------------------------	----------------------------------

Conferimento dei residui di potatura, ad impianti di compostaggio della F.O.R.S.U e successivo utilizzo in azienda	Gestione dei residui delle potature al suolo
367,30 euro/ettaro-anno	538,70 euro/ettaro-anno

È prevista la possibilità di applicare i seguenti principi di degressività nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili pervenute:

Fino a 15.000 €/anno	quota eccedente 15.000 €/anno fino a 30.000€/anno	quota eccedente 30.000€/anno
Importo pagato al 100%	Importo ridotto all'80%	Importo ridotto al 60%

ART. 10 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva destinata all'intervento *SRA21-ACA21 Gestione dei residui* per impegni assunti con decorrenza 01/01/2023 ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 375/2023 ammonta ad euro 1.035.185,31=.

ART. 11 CLAUSOLA DI REVISIONE

È prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
- se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

ART. 12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1- Modalità

Il richiedente deve costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che rappresenta la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande. Tale fascicolo dovrà essere validato in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati, successivamente il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica mediante le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN seguendo le modalità stabilite nelle istruzioni operative che saranno emesse da AGEA. La data di presentazione della domanda ad AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione delle domande. Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito e aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli e dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno. L'azienda agricola deve indicare nel fascicolo

aziendale il proprio indirizzo di PEC che deve essere sempre attivo e aggiornato in quanto AGEA invia le proprie comunicazioni a tale indirizzo PEC.

2- Termini per la presentazione delle domande

È possibile presentare le domande dal momento in cui AGEA comunicherà la disponibilità del portale a ricevere le domande e fino al termine ultimo del 15/05/2026, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o da AGEA. La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione della domanda. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni nazionali e istruzioni AGEA.

ART. 13 CONTROLLI E SANZIONI

Controlli e sanzioni saranno effettuati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" e successive modifiche e integrazioni.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti, integrate da specifiche disposizioni riguardanti gli elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono dettagliate nella deliberazione di Giunta regionale n° 597 del 13/06/2024 ad oggetto "Approvazione fattispecie di inosservanza di impegni e violazioni, con relative entità, gravità e durata, collegate agli interventi SRA 05 "Inerbimento colture arboree", SRA21 "Impegni specifici di gestione dei residui di potatura" e SRA25.1 "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica" del PSP 2023-2027". In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali e in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

ART. 14 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni

inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1 Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2 Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3 Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4 Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5 Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6 Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell’assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell’ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi

dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7 Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

ART. 15 NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando o nel caso di aggiornamento delle disposizioni normative citate nel provvedimento si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento nonché dalle pertinenti disposizioni AGEA.

Tutti i documenti ufficiali del PSP 2023-2027 sono consultabili nel Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Liguria al seguente indirizzo web: <http://www.agriligurianet.it>

Identificativo atto: 2026-AM-1351
Area tematica: Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Gloria MANARATTI Dirigente Responsabile di Giunta		-	17-02-2026 13:13
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Gloria MANARATTI Dirigente Responsabile di Giunta		-	17-02-2026 13:13
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Federico GRILLO		-	17-02-2026 09:25

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria